



Città di
Lainate

Regolamento degli orti urbani

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 07/11/2022

INDICE

Art. 1 - Definizioni, finalità e obiettivi.....	3
Art. 2 - Classificazione e tipologia.....	3
Art. 3 - Requisiti per l'assegnazione e modalità di richiesta.....	3
Art. 4 - Formazione della graduatoria e punteggio.....	4
Art. 5 - Assegnazione Orti Urbani.....	5
Art. 6 - Natura e durata della concessione.....	5
Art. 7 - Conduzione dell'orto.....	6
Art. 8 - Coltivazioni ammesse e norme agronomiche.....	7
Art. 9 - Casa degli orti.....	7
Art. 10 - Irrigazione e gestione degli scarti ortivi.....	8
Art. 11 - Diritti, obblighi e divieti.....	8
Art. 12 - Contributo alle spese di gestione e manutenzione.....	10
Art. 13 - Recesso, revoca e isoluzione.....	10
Art. 14 - Responsabilità e controversie.....	11
Art. 15 - Vigilanza.....	11
Art. 16 - Modifiche al regolamento.....	12
Art. 17 - Norme finali.....	12

Art. 1 - Definizioni, finalità e obiettivi

1. Per "Orto urbano" si intende un appezzamento di terreno coltivabile, con i relativi spazi comuni, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, concesso a titolo temporaneo, destinato alla produzione di ortaggi, frutta e fiori, per uso personale o familiare, didattico, socio-assistenziale o ricreativo, con divieto assoluto di qualsiasi forma di commercializzazione dei prodotti.
L'"Ortista" è la persona a cui il Comune assegna un orto urbano. L'ortista è il responsabile della coltivazione, della cura e della pulizia del proprio orto e degli spazi comuni.
L'Amministrazione comunale promuove sul proprio territorio la realizzazione di orti urbani, orti collettivi e orti didattici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura biologica, riqualificare aree abbandonate, ricucire e costruire elementi di paesaggio, favorire la coesione sociale e la cittadinanza attiva, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie. L'amministrazione comunale riconosce negli orti uno strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione ai temi della sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.
2. Il regolamento degli orti urbani disciplina:
 - a) l'assegnazione degli orti;
 - b) il rapporto di "concessione in uso" fra il Comune e gli ortisti;
 - c) la coltivazione e la cura degli orti urbani.

Art. 2 – Classificazione e tipologia

1. Le aree disponibili per l'orticoltura, site nel Comune di Lainate, saranno suddivise in appezzamenti di dimensioni idonee; ogni appezzamento, denominato "orto urbano", verrà assegnato in uso ai richiedenti che risultino idonei.
2. Gli appezzamenti di terreno ad uso orticoltura avranno una forma regolare, saranno costituiti da una recinzione di altezza massima di m 1,00 circa, un ingresso e un percorso interno.

Art. 3 - Requisiti per l'assegnazione e modalità di richiesta

1. Assegnazione degli Orti Urbani
Per l'assegnazione di un orto urbano i richiedenti devono avere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ad anni 18;
 - b) residenza nel Comune di Lainate;
 - c) cittadinanza italiana o comunitaria o di paesi terzi con possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo indeterminato;
 - d) non avere già un orto urbano nel Comune di Lainate o in un altro Comune;
 - e) non avere familiari conviventi che hanno già un orto urbano nel Comune di Lainate o in un altro Comune;
 - f) non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabili nel Comune di Lainate o in un altro Comune;
 - g) non essere un imprenditore agricolo titolare di partita IVA;
 - h) assumere l'impegno di coltivare personalmente l'orto assegnato.

Per ciascun nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica, è possibile presentare una sola domanda di concessione.

I requisiti sopra richiesti si intendono posseduti sia al momento della presentazione della domanda che dell'assegnazione.

2. La richiesta di assegnazione degli orti urbani deve avvenire attraverso la compilazione della domanda di assegnazione (allegata al Bando di assegnazione degli orti urbani) e la successiva consegna della stessa a mano o tramite posta Elettronica Certificata (comune.lainate@pec.regione.lombardia.it) o posta ordinaria al Comune di Lainate, Protocollo generale, Largo Vittorio veneto, 12 - 20045 Lainate.

Le dichiarazioni false nella domanda comportano l'esclusione dalla graduatoria e la revoca dell'assegnazione dell'orto urbano.

Art. 4 - Formazione della graduatoria e punteggio

1. Con cadenza triennale verrà pubblicato un bando per l'assegnazione degli orti disponibili nel quale saranno indicati i criteri per la formazione della graduatoria, che dovrà obbligatoriamente tenere conto del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo. Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

1. Età del richiedente

a) da 18 a 49 anni.....	4
a) da 50 a 55 anni.....	6
b) da 56 a 60 anni.....	7
c) da 61 a 65 anni.....	8
d) da 66 a 70 anni.....	9
e) oltre 70 anni	10

2. Composizione del nucleo familiare

a) 1 persona.....	5
b) 2 persone.....	3
c) 3 persone e oltre.....	1
d) richiedenti disabili (punteggio aggiuntivo).....	4

2. Ad avvenuta approvazione delle graduatorie, la concessione degli orti urbani verrà effettuata con atto di determinazione del Responsabile del Settore.
3. A parità di punteggio si darà precedenza a coloro già in lista presenti nella precedente graduatoria e in alternativa si eseguirà il sorteggio per l'assegnazione dei lotti.
4. Le assegnazioni degli orti verranno effettuate secondo l'ordine delle graduatorie stabilite al punto 1, compresi i subentri negli orti che si renderanno disponibili nel tempo.
5. L'ubicazione dell'orto assegnato sarà stabilita tramite sorteggio.
6. La graduatoria avrà validità di 3 anni e sarà subordinata al mantenimento dei requisiti di cui al precedente articolo.
7. Alla scadenza del triennio l'assegnatario potrà concorrere a nuova concessione, partecipando al successivo bando, per un massimo comunque di n.1 riassegnazione.

Art. 5 - Assegnazione Orti Urbani

1. Le modalità e i tempi di presentazione delle domande di assegnazione saranno definiti da un apposito bando pubblico nel rispetto del presente Regolamento.
2. Al bando è assicurata ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per almeno 20 giorni consecutivi, mediante l'affissione di manifesti, locandine, la pubblicazione sul sito internet del Comune ecc...
3. Ogni soggetto presenta la domanda di assegnazione utilizzando la modulistica allegata al bando contenente anche l'autocertificazione del possesso dei requisiti di assegnazione indicati all'art. 4.
4. Il Settore UO Ecologia – Ambiente provvederà ad assegnare gli orti urbani in base alle domande pervenute, redigendo e aggiornando la graduatoria di assegnazione secondo i criteri e i punteggi attribuiti.

Art. 6 - Natura e durata della concessione

1. L'Amministrazione comunale a seguito di espletamento del relativo avviso, procederà alla concessione in uso, che avrà la durata di tre anni con possibilità di anticipata disdetta da parte dei concessionari, da inviarsi al Settore UO Ecologia – Ambiente con preavviso formale di almeno 30 giorni e si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano. Entro tre mesi dalla scadenza, il concessionario potrà richiedere il rinnovo della concessione per lo stesso orto per altri tre anni, previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolare tenuta e modalità di conduzione dell'orto e del mantenimento dei requisiti di assegnazione di cui all'art. 3.
2. Allo scadere della concessione, anche per rinuncia o revoca, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. La concessione viene a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiscono fuori dal territorio del Comune di Lainate.
4. La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.
5. L'assegnazione dell'orto urbano è personale. L'assegnatario potrà essere aiutato, nella gestione dell'orto, dai familiari presenti nello stato di famiglia o compagno/a conviventi con medesima residenza. Tale facoltà dovrà essere espressa in sede di assegnazione dell'orto. Se successiva all'assegnazione per mutate condizioni, si dovrà dare comunicazione all'Ufficio Ecologia ed Ambiente del soggetto atto alla collaborazione, inoltrando i dati anagrafici e copia dei documenti di identità al fine di censire tutti i soggetti presenti negli orti, per le attività di controllo periodico.
6. In caso di decesso dell'assegnatario, il coniuge o compagno/a convivente, o iscritto al registro delle unioni civili, ha diritto, se in possesso dei requisiti, a subentrare nell'assegnazione dello stesso orto informando entro 3 mesi dal decesso il Settore UO Ecologia – Ambiente. In caso di rinuncia dei familiari, il lotto verrà riassegnato, ricorrendo alle graduatorie esistenti.
7. In caso di malattia o impedimento temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi, il concessionario potrà farsi sostituire, per la gestione dell'orto, da persona da lui nominata anche esterna al nucleo familiare (che si sia avvalso o meno della facoltà di cui al punto 5 del presente articolo), comunicandone nominativo e tempistiche agli uffici comunali competenti. L'assenza per malattia o impedimento documentato superiori ai 3 (tre) mesi, dovrà essere comunicata all'ufficio competente (Ufficio

Ecologia e Ambiente del Comune di Lainate), che eventualmente, provvederà a riassegnarlo al coniuge o compagno/a convivente, se in possesso dei requisiti, o in mancanza di questi, ad una nuova assegnazione in base alla graduatoria in essere;

8. In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto a nucleo familiare.
9. L'orto e relativa concessione non sono cedibili né trasmissibili a terzi a nessun titolo, inoltre l'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
10. L'assegnazione viene effettuata esclusivamente per l'utilizzo dell'orto, con l'esclusione di diverse attività e/o destinazioni.

Art. 7 - Conduzione dell'orto

1. Il solo uso consentito è quello agricolo. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito a una attività commerciale o a scopo di lucro. La coltivazione può avvenire solamente negli orti assegnati.
2. L'assegnatario è custode del bene e pertanto assume i seguenti impegni:
 - a) accettare e rispettare il seguente regolamento;
 - b) aderire all'apertura dell'orto al pubblico nel merito di eventuali iniziative di promozione e sensibilizzazione con il coinvolgimento delle scuole che potranno essere richieste dal Comune di Lainate;
 - c) mantenere rapporti di "buon vicinato" con gli altri concessionari;
 - d) coltivare la particella di orto assegnata, per la quale non è ammesso l'incolto;
 - e) contribuire alla manutenzione ordinaria di tutte le parti comuni, dei prati, dei vialetti, dei depositi attrezzi, dei servizi igienici ove presenti, delle prese dell'acqua, la potatura delle siepi e di tutto quanto necessario per il decoroso mantenimento dell'area. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale salvo che non derivino da incuria.
 - f) curare l'ordine e la pulizia del proprio orto ogni qualvolta si renda necessario, rimuovendo dal proprio orto eventuali arbusti e/o erbacce;
 - g) non alterare i confini o la fisionomia iniziali del proprio orto;
 - h) utilizzare l'acqua in maniera razionale, commisurata alle esigenze della propria coltivazione, sono vietati sistemi di irrigazione e accumulo di acqua diversi da quelli messi a disposizione autorizzati dal Comune di Lainate; l'acqua non va sprecata, l'uso dell'acqua negli orti deve essere fondato sui criteri ecologici del risparmio e della tutela della risorsa idrica.
 - i) i residui vegetali dovranno essere depositati in apposite compostiere (ove presenti) o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti;
 - j) iniziare ogni attività non prima delle ore 7.00 e cessare ogni attività entro le ore 22.00 nella stagione estiva; iniziare ogni attività non prima delle ore 8.00 e cessare ogni attività entro le ore 18.00 nella stagione invernale;
 - k) qualora si intraprendano colture invernali, nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, sarà possibile utilizzare eventuali coperture tipo-serra, aventi altezza massima di 100 cm, purché non siano instabili e/o indecorose e rispettino le distanze di 15 cm dai confini dell'orto. In ogni stagione sarà consentito l'uso di reti antigrandine, poste ad una altezza massima non superiore a quella della

recinzione perimetrale. Tuttavia sarà consentita l'installazione di coperture tipo-serra e di reti antigrandine, solo ed esclusivamente all'interno degli spazi di coltivazione con l'esclusione dei percorsi di passaggio.

- l) garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni.
 - m) vigilare sull'insieme degli orti e sulla corretta applicazione del presente regolamento e di segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti all'ufficio comunale competente;
 - n) non attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione.
3. I concessionari saranno obbligati all'osservanza del presente regolamento, in caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti elencati, saranno passibili di formale contestazione della stessa. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.
4. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata a cura dei competenti uffici comunali ad ogni assegnatario.

Art. 8 - Coltivazioni ammesse e norme agronomiche

- 1. Negli orti urbani assegnati si possono coltivare esclusivamente ortaggi, fiori, piccole piante da frutto e tappeti erbosi.
- 2. Non è possibile coltivare alberi e piante legnose.
- 3. Non è possibile utilizzare come sostegno per la coltivazione di piante rampicanti la rete perimetrale dell'orto.
- 4. Non è consentito coltivare specie orticole geneticamente modificate.
- 5. Al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici, la concimazione del terreno dovrà essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
- 6. Per combattere gli insetti dannosi alle colture si farà ricorso alla pratica della lotta biologica, favorendo l'utilizzo di prodotti omeopatici e di macerati vegetali;
- 7. Per favorire la fertilità del terreno si farà uso di tecniche agronomiche che prevedano la rotazione delle coltivazioni ed il sovescio;
- 8. È comunque fatto divieto di utilizzare prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici.

Art. 9 - Casa degli orti (ove presente)

- 1. Nell'area adibita a spazi comuni il Comune può edificare una struttura denominata "casa degli orti" che ospita al suo interno spazi per lo svolgimento di iniziative educative, formative e di sensibilizzazione, depositi materiale ad uso personale e servizi igienici.
- 2. Ove non presenti le Case degli orti, saranno realizzati all'interno degli orti dei piccoli depositi attrezzi nei quali l'ortista potrà riporre tutte le attrezzature orticole al fine di tenere in ordine l'orto assegnatogli. La costruzione di tali piccoli depositi saranno realizzati previo accordi con il Comune.

Art. 10 - Irrigazione e gestione degli scarti ortivi

1. La tipologia di irrigazione prevista è costituita da un sistema di prelievo dell'acqua non potabile da canali o falde acquifere attraverso l'utilizzo di pompe di sollevamento e una rete di distribuzione che raggiunge i lotti e gli spazi verdi comuni.
2. Nei periodi di secca dei canali e ove si rendesse necessario, l'irrigazione sarà effettuata utilizzando la rete idrica comunale. Si renderà necessario utilizzare ogni accorgimento utile al contenimento dei consumi, evitando inutili sprechi.
3. Non è consentita in alcun modo qualunque altra modalità di irrigazione, in particolare quella che prevede l'accumulo di acqua piovana, o di altra provenienza, in contenitori posti all'interno degli orti o negli spazi comuni.
4. Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost: ogni assegnatario è tenuto a smaltire gli scarti vegetali nella propria area assegnata, secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile di cui all'art.8. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area di orto assegnata, devono essere conferiti alla piattaforma ecologica comunale. È obbligatoria la raccolta differenziata. È vietato appiccicare fuochi per smaltire rifiuti o scarti vegetali. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporteranno l'immediata revoca dell'assegnazione e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di danno a cose o persone.

Art. 11 - Diritti, obblighi e divieti

1. Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola; in ogni caso la produzione non può dare origine ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al consumo singolo e familiare.

I cittadini a cui vengono concessi gli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste nel presente regolamento ed in particolare:

- a) mantenere l'orto assegnato in condizioni e aspetto decoroso, non degradato, non incolto e non disordinato con attrezzature e utensili sparsi sul terreno; provvedere alla regolare manutenzione di eventuali siepi e manufatti presenti all'atto della concessione;
- b) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, percorsi pedonali, canali di scolo delle acque, strutture per il ricovero degli attrezzi e servizi igienici;
- c) fare buon uso del sistema di irrigazione, evitando di sprecare l'acqua e di creare danneggiamenti all'apparato di distribuzione della rete idrica, attenendosi scrupolosamente alle comunicazioni del Comune di Lainate in caso di periodi di limitazione del consumo dell'acqua, con divieto assoluto di conservare l'acqua in bidoni aperti, onde evitare la diffusione di zanzare o altri insetti parassiti dell'uomo;
- d) utilizzare le buone pratiche per conservare il terreno umido, utilizzare pacciamature, rinterro di materiale vegetale, paglia e fogliame per evitare l'aridità del terreno e l'eccessiva dispersione di umidità;
- e) è consentita l'attività di compostaggio solo se regolata e disciplinata secondo i principi propri di tale procedura, utilizzando esclusivamente apposite compostiere poste all'interno di ogni singolo orto;
- f) I rifiuti dovranno essere conferiti presso la propria residenza, in alternativa, per le tipologie di rifiuto compatibili, gli assegnatari possono conferire i rifiuti presso il centro di raccolta comunale;

- g) è vietato manomettere la recinzione dell'orto assegnato, modificarne l'altezza attuale di m.1,00, estirpare le siepi presenti all'atto della concessione; è consentito tuttavia installare all'interno, in aderenza alla recinzione perimetrale, reti o teli a maglie più strette al fine di teneri lontani animali e/o insetti, purché siano dello stesso colore e non superino l'altezza della recinzione stessa;
- h) è vietato realizzare capanni o similari strutture di legno, in muratura o di altro materiale, aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli di plastica, steccati rampicanti o siepi, ammassare bidoni o contenitori per la raccolta dell'acqua; è vietato realizzare percorsi pedonali e vialetti all'interno dell'orto o modificare quelli esistenti;
- i) è vietato realizzare pavimentazioni, costruzioni di qualsiasi tipo e delimitazioni delle aiuole;
- j) è vietato scaricare e depositare per qualsiasi motivo rifiuti e materiali nocivi;
- k) è vietato fare stoccaggio di letame;
- l) è vietato allevare animali da cortile, portare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale all'interno dell'appezzamento concesso in uso;
- m) è vietato utilizzare prodotti chimici quali concimi, fertilizzanti, ammendanti, fitosanitari delle classi 1-2-3, prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e altri prodotti che non siano ammessi in agricoltura biologica;
- n) è vietato attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti, porre in essere iniziative che sono nocive alla vita delle api, pipistrelli, uccelli, ricci. Tutti gli animali utili devono essere protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L. R. della Lombardia n. 33/77, fatte salve eventuali necessità di disinfestazione attraverso prodotti non vietati come sopra descritto;
- o) è vietato coltivare piante velenose e/o illegali la cui coltivazione sia vietata da norme di legge;
- p) è vietato scaricare materiali inquinanti, provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i vigenti regolamenti comunali;
- q) è vietato detenere gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto, materiali infiammabili e bombole GPL, accendere fuochi, bruciare stoppie, residui vegetali ed altro o rifiuti, allestire strutture per la cottura dei cibi;
- r) è vietato accedere all'orto con qualsiasi tipo di veicoli a motore, anche per la preparazione del fondo di coltura;
- s) è vietato introdurre all'interno del lotto autoveicoli, ciclomotori e ogni altro mezzo motorizzato; è consentito l'accesso alle biciclette limitatamente al periodo di permanenza dell'assegnatario nell'orto per le coltivazioni, ma ne è vietato il ricovero prolungato o permanente;
- t) è vietato lavare autoveicoli di qualsiasi genere all'interno dell'area; è vietato comunque usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno;
- u) è vietato effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- v) è vietato prelevare prodotti da altri orti e danneggiare gli orti limitrofi e le strutture comuni;
- w) è vietato coltivare alberi da frutto, ma è consentita la coltivazione unicamente di arbusti e cespugli da frutto;
- x) l'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo; il concessionario non può sub-concedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi, gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dai concessionari;

- y) in caso di decesso o rinuncia da parte del concessionario, il lotto libero viene riconcesso secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti. È comunque facoltà del coniuge o del convivente superstite subentrare nella concessione, così come previsto dal precedente articolo 6.
- z) attenersi anche a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza.

L'inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni contenute in questo articolo – verificati direttamente dall'Amministrazione tramite gli uffici competenti - comporterà la decadenza immediata della concessione.

Una ispezione annuale per controllare corretta conduzione dell'orto e l'adeguata manutenzione delle strutture verrà effettuata dal Comune o potrà essere affidata in convenzione a terze parti che operano nel settore.

Se l'ispezione rileva anomalie, si provvederà:

- una contestazione, con richiesta di attuare provvedimenti correttivi delle anomalie entro 30 giorni;
- revoca della concessione in mancanza di provvedimenti correttivi da parte del concessionario.

Art. 12 - Contributo alle spese di gestione e manutenzione

1. Per la concessione e l'uso dell'orto assegnato non è richiesto il versamento di nessun canone o corrispettivo.
2. Il concessionario è tenuto a versare un contributo annuale per le spese di gestione e manutenzione, che viene quantificato in € 50,00 (verificare i consumi se conformi e qualora incrementare) da versarsi in unica rata anticipata. In sede di assegnazione verrà applicato un contributo spese di €. 60,00 una tantum per istruttoria e accessori.
3. Il Comune si riserva di richiedere, se necessario, un eventuale conguaglio sulla base dei consumi e spese effettivamente sostenute.
4. Il mancato versamento del contributo annuale per le spese di gestione e manutenzione, costituisce motivo di revoca dell'assegnazione.

Art. 13 - Recesso, revoca e risoluzione

1. Recesso – l'assegnatario dell'orto può recedere unilateralmente all'assegnazione dell'orto, senza la possibilità di richiedere alcun tipo di indennizzo.
2. Revoca – l'Amministrazione Comunale può revocare l'assegnazione dell'orto per le seguenti motivazioni:
 - a) violazione di quanto previsto dagli artt. 7, 8, 10 e 11;
 - b) inosservanza reiterata di quanto previsto nel presente regolamento;
 - c) palese abbandono e non conduzione dell'orto, ovvero se l'orto assegnato risulterà incolto da almeno sei mesi senza giustificato motivo, l'assegnatario non potrà richiedere alcuna richiesta di risarcimento;
 - d) comportamento indecoroso, litigioso e fastidioso;
 - e) motivi di pubblica utilità.
3. Risoluzione – l'assegnazione dell'orto si risolve in caso di:

- a) mancato versamento del contributo alle spese di manutenzione secondo quanto previsto dall'art. 13;
 - b) inadempienze da parte del conduttore dell'orto (art.11);
 - c) violazione del divieto di sub-concessione dell'orto;
 - d) perdita di uno dei requisiti di assegnazione (art.3).
4. L'assegnazione dell'area potrà essere inoltre revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazioni di P.G.T o altro di pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.
 5. L'Amministrazione Comunale non risponderà di furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni ed incidenti che si possano verificare. Inoltre non provvederà allo sgombero della neve ed allo spargimento del sale nelle vie di accesso ai lotti.
 6. Il concessionario a cui è revocata la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad accedere alla prima graduatoria utile.

Art. 14 - responsabilità e controversie

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare al Comune di Lainate eventuali spese sostenute per il ripristino.
2. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidenti derivanti dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza di animali, che l'ortista possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. Il Comune resta pertanto manlevato da ogni responsabilità sia civile che penale. Ogni controversia, questione, vertenza per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 15 - Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale provvede periodicamente al controllo sulla conduzione degli orti urbani gestiti dagli assegnatari. Le anomalie accertate sulle parti comuni verranno segnalate agli stessi addebitandogli i relativi costi.
2. In caso di anomalie riscontrate sui singoli appezzamenti, l'Amministrazione Comunale procederà a segnalare le stesse in forma scritta all'assegnatario affinché provveda entro 30 giorni dalla data della segnalazione; in caso di inadempienza sarà avviato il procedimento per la revoca dell'assegnazione. Tutte le anomalie riscontrate e contestate costituiranno elemento di valutazione nelle successive procedure di assegnazione; la revoca dell'assegnazione costituirà causa di esclusione.
3. Il personale comunale incaricato, ovvero gli organi di Polizia Locale effettuano l'opportuna vigilanza anche tramite l'accesso all'interno del lotto; gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza.
4. La violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 250; si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/81 e s.m.i.

In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penale.

Art. 16 - Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti.
Le eventuali innovazioni, pena la decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 17 - Norme finali

1. Il presente regolamento è sottoscritto ed integralmente accettato dal soggetto assegnatario prima dell'assegnazione dell'orto che avverrà con successivo provvedimento dirigenziale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano il Codice Civile e la Legge Regionale 1 luglio 2015 n. 18.